



Bruxelles, 24.5.2018  
COM(2018) 355 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento  
di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo  
in termini di carbonio**

{SEC(2018) 257 final} - {SWD(2018) 264 final} - {SWD(2018) 265 final}

## ALLEGATO

# **Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio**

## **METODOLOGIA PER GLI INDICI DI RIFERIMENTO DI BASSE EMISSIONI DI CARBONIO**

1. L'amministratore di un indice di riferimento di basse emissioni di carbonio formalizza, documenta e rende pubblica ogni metodologia utilizzata per il calcolo dell'indice di riferimento di basse emissioni di carbonio, descrivendo i seguenti elementi:
  - (a) l'elenco delle attività sottostanti utilizzate per il calcolo dell'indice di riferimento di basse emissioni di carbonio;
  - (b) tutti i criteri e i metodi, compresi i fattori di selezione e ponderazione, i parametri e le variabili proxy utilizzati nel calcolo dell'indice di riferimento;
  - (c) i criteri applicati per escludere attività o società associati a un livello di impronta di carbonio o un livello di riserve di combustibili fossili che sono incompatibili con l'inclusione nell'indice di riferimento di basse emissioni di carbonio;
  - (d) i criteri e i metodi con cui l'indice di riferimento di basse emissioni di carbonio misura l'impronta di carbonio e le riduzioni di carbonio associate alle attività sottostanti del portafoglio cui si riferisce l'indice;
  - (e) lo scostamento tra l'indice di riferimento di basse emissioni di carbonio e l'indice standard;
  - (f) la riponderazione positiva delle attività a basse emissioni di carbonio nell'indice di riferimento di basse emissioni rispetto all'indice standard e la spiegazione dei motivi per cui è necessaria al fine di tener conto degli obiettivi prescelti dall'indice di basse emissioni di carbonio;
  - (g) il rapporto tra il valore di mercato dei titoli contemplati dall'indice di riferimento di basse emissioni di carbonio e il valore di mercato dei titoli dell'indice standard;
  - (h) il tipo e la fonte dei dati di input utilizzati per la selezione delle attività o delle società ammissibili per l'indice di basse emissioni di carbonio, tra cui:
    - i) le emissioni provenienti da fonti controllate dalla società;
    - ii) le emissioni derivanti dal consumo di elettricità, vapore o altre fonti di energia acquistata generata a monte della società;
    - iii) le emissioni derivanti dalle attività di una società ma non direttamente controllate da essa;
    - iv) le emissioni che continuerebbero a sussistere se i prodotti o i servizi della società venissero sostituiti da altri a basse emissioni di carbonio ("riduzioni delle emissioni");
    - v) se i dati di input utilizzano i metodi per l'impronta ambientale dei prodotti e per l'impronta ambientale delle organizzazioni di cui al

punto 2), lettere a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione;

- (i) l'esposizione totale all'impronta di carbonio del portafoglio cui si riferisce l'indice e l'impatto stimato sulla mitigazione dei cambiamenti climatici della strategia a basse emissioni di carbonio perseguita dall'indice di riferimento;
- (j) il motivo dell'adozione di una particolare strategia o di un particolare obiettivo in relazione alla metodologia a basse emissioni di carbonio e la spiegazione del perché la metodologia sia adatta a calcolare gli obiettivi relativi alle basse emissioni di carbonio dell'indice di riferimento;
- (k) la procedura per il riesame interno e l'approvazione di una data metodologia, nonché la frequenza di tale riesame.

### ***Metodologia per gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio***

2. In aggiunta agli obblighi applicabili all'amministratore di un indice di riferimento di basse emissioni di carbonio, l'amministratore di un indice di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio, rende pubblico l'impatto positivo in termini di carbonio di ogni attività sottostante inclusa nell'indice di riferimento e specifica la formula o il calcolo utilizzati per determinare se la riduzione delle emissioni è superiore all'impronta di carbonio delle attività di investimento o della società ("quoziente di impatto positivo in termini di carbonio").

### ***Modifiche della metodologia***

3. Gli amministratori di indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e di indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio adottano e comunicano agli utilizzatori le procedure e i motivi di ogni modifica sostanziale proposta della loro metodologia. Tali procedure devono essere coerenti con l'obiettivo prioritario che i calcoli dell'indice di riferimento riflettano costantemente gli obiettivi relativi alle basse emissioni di carbonio o all'impatto positivo in termini di carbonio. Tali procedure prevedono:
  - (a) un preavviso, con scadenze ben definite, che consenta agli utenti di analizzare e commentare sufficientemente l'impatto delle modifiche proposte, tenendo conto del calcolo delle circostanze complessive da parte degli amministratori;
  - (b) la possibilità per gli utilizzatori di presentare osservazioni sulle modifiche e per gli amministratori di rispondere alle osservazioni, che devono essere accessibili a tutti gli utilizzatori del mercato dopo ogni periodo di consultazione, salvo richiesta di riservatezza da parte di chi ha formulato le osservazioni.
4. Gli amministratori di indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e di indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio esaminano regolarmente le loro metodologie al fine di assicurare che rispecchino in maniera affidabile i pertinenti obiettivi relativi alle basse emissioni di carbonio o all'impatto positivo in termini di carbonio e si dotano di una procedura che consenta di tenere conto delle opinioni degli utilizzatori pertinenti.